



COMUNE DI MAPELLO – PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza IV Novembre nr. 1 – MAPELLO (BG)
Tel. 0354652500 – Fax 0354652501 - www.comune.mapello.bg.it
C.F. 00685130163

CAPITOLATO D'ONERI

**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Formano oggetto della concessione:

a) L'imposta comunale sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

b) Il servizio delle pubbliche affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio è obbligatorio in tutti i Comuni che abbiano una popolazione residente - come risulta dai dati ISTAT - superiore ai 3000 abitanti ed è facoltativo nei rimanenti Comuni.

Il Comune concedente, contando, al 31/12/2009, n. 6277 , appartiene alla classe V - quinta.

Art. 2 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione dei servizi avviene fra coloro che risultano iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze, regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000, n° 289, così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che abbiamo capitale sociale i.v. conforme alla normativa vigente.

L'affidamento avverrà nei confronti della Società che avrà presentato offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 1.1.2011, salvo proroga o rinnovo, nel rispetto delle disposizioni di legge; in ogni caso dovrà essere motivata la convenienza per il Comune e l'interesse pubblico e il rispetto delle leggi all'epoca vigenti. E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni disciplinate dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento comunale. Il Concessionario è obbligato ad osservare, inoltre, le norme previste dal D. Lgs. 446/97, D.M. 26/04/1994, D.M. 04/12/2001, R.D. 639/1910.

Art.5 – TARIFFE E ONERI

Le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni vengono deliberate annualmente dal Comune.

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni od aggiunte di qualsiasi sorta in calce alla tariffa deliberata dal Comune.

La concessionaria non potrà esentare alcun pagamento, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalla tariffa stessa, salvo i puri rimborsi per spese di notifica ed i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l' emissione dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

Art. 6 - NATURA DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI

Il servizio è affidato in concessione ad aggio (offerto in sede di gara) da calcolarsi sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo, ad eccezione degli speciali diritti di cui all'art. 22, comma 9, D.Lgs. 507/93 (come da art. 10 del presente capitolato) e delle somme incassate a titolo di rimborso spese dai contribuenti.

Il concessionario si impegna a versare al Comune il minimo garantito annuo fisso di € 9.000,00.=.

L'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, deve essere versato alla Tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate entro venti giorni dalla conclusione del trimestre solare.

Con la scadenza dell'ultima rata di ogni anno solare, il Concessionario dovrà integrare la quota parte di minimo garantito eventualmente non coperta dai versamenti delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, nelle tre rate precedenti.

Alle condizioni economiche così come sopra stabilite troverà applicazione l'art. 115 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.

Gli eventuali ritardi comporteranno il pagamento di una indennità di mora del 1,50% (uno e cinquanta per cento) semestrale sulle somme non versate che potranno essere recuperate dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, il minimo garantito fisso annuo convenuto dovrà essere raggugliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, in modo tale da garantire il sinallagma contrattuale per entrambe le parti.

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati.

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti l'organizzazione del servizio stesso.

Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.

Il Concessionario - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

Art. 7 - CAUZIONE

A garanzia del versamento dell'importo contrattuale nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma della legge 10.06.1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al 10% del valore del contratto.

Il Comune avrà pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la competenza del rateo canone scoperto.

In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dalla concessione, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Ove la Società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI ENISO 9001, ai sensi dell'art. 40, co. 7. D.lg. 12/04/2006, n. 163, l'importo della cauzione da prestare di cui al 1° cpv del presente articolo sarà ridotto al 50%.

Art. 8 – RESPONSABILITA'

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

La concessionaria subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario dovrà aprire, in loco o in altro Comune limitrofo, un recapito per la gestione del servizio affissioni, reperendo un referente per il servizio stesso.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito, rilasciata dal Comune.

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere regolarmente.

Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

I reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione.

Per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione.

Il Concessionario è tenuto altresì a:

- trasmettere al competente Ministero copia del contratto di concessione nei termini previsti. Nessuna responsabilità potrà comunque essergli accollata qualora l'Ufficio comunale non gli fornisca per tempo la copia dell'atto e dei relativi allegati.
- ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 – SERVIZIO AFFISSIONI

Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato D. Lgs..

Le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 9, del D. Lgs. 507/93, sono attribuite al concessionario in relazione alla particolare onerosità delle prestazioni ivi previste.

Art.11 – SANZIONI

Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

La concessionaria procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio, notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dal D.Lgs. nr. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – IMPIANTI AFFISSIONISTICI

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

Prima dell'inizio del servizio, il Comune dovrà comunicare al Concessionario l'esistenza, l'ubicazione e la superficie degli impianti esistenti sul territorio nonché lo stato di conservazione.

Il concessionario dovrà assicurarne la necessaria manutenzione ordinaria.

Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipulazione del contratto e nello stato in cui si trovano.

Il concessionario provvede per l'intera durata del contratto, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti e alla sostituzione di quelli in cattivo stato, si da garantire efficienza , sicurezza e decoro della città.

Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione rimarranno, alla scadenza della concessione, di proprietà del Comune senza alcun corrispettivo.

Il concessionario risponde dei danni causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il comune.

Art. 13 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvederà alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario tra i propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario svolgendo funzione di indirizzo e sovrintenderà la gestione vigilando sulla correttezza degli adempimenti.

L'amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al concessionario , che potrà rispondere entro venti gg, dopodiché, se la Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà alla applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 14 – VERSAMENTI E RENDICONTAZIONI

Il concessionario deve inviare ai contribuenti tenuti al pagamento dei tributi oggetto della concessione un preavviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile , la tariffa e l'importo dovuto.

In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del concessionario , con il recapito telefonico.

Ai sensi del regolamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale.

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni regolamentate con D.M. 26/04/1994.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede principale (o periferica, ove esista) fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni coincidente con il versamento delle rate trimestrali, il concessionario dovrà presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente evidenziando la ripartizione per i corrispettivi e l'importo netto complessivo di competenza del Comune.

Entro il 10 gennaio di ogni anno il concessionario consegnerà al Comune, su idoneo supporto informatico concordato con il Responsabile del servizio finanziario, la banca di tutti i dati relativi ai soggetti passivi dell'imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati ed alle riscossioni eseguite, con riferimento alla situazione relativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 15 - PERSONALE

Il comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti , per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il comune.

Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di tesserino di riconoscimento e deve attenersi a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DM 28-11-2000.

Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti sia durante la concessione, che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente a giudicare, sarà quello di appartenenza del Comune concedente.

Art. 18 - DOMICILIO

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Sede Municipale.

ART. 19 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli incaricati addetti al servizio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti.

Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa o delle tariffe. Tale banca dati dovrà essere messa a disposizione dell'ufficio tributi per l'attività di incrocio necessaria per gli altri tributi comunali. Allo stesso tempo il concessionario dovrà utilizzare le banche dati dei tributi comunali per la propria attività di recupero evasione.

ART. 20 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LGS. NR. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

E' fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie, raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. nr. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati.

ART. 21 - DIVIETI

È vietata la cessione del contratto o il sub affidamento del servizio.

Art. 22 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme generali del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive integrazioni, modificazioni nonché le norme attuative del Regolamento comunale.

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e /o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

ART. 23 - DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art 13 D.M. 289/2000.

In caso di decadenza nel corso della concessione, l'amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.